




*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

PROT. N. 15542/22402 GAB.

BARI 29.11.1991



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA

RACCOMANDATA  
A MANO

B A R I

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO AFFARI  
REGIONALI

R O M A

(Rif. nota n. 200/5838 /PU140.01/7 del 29.11.1991).

OGGETTO: L.R.: " Interventi regionali per il coordinamento  
dei servizi di sviluppo agricolo e connessa atti-  
vità di ricerca e sperimentazione".

Con riferimento alla nota n. 4971 del 30.10.1991  
concernente la legge regionale: " Interventi regionali per  
il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa  
attività di ricerca e sperimentazione", approvata con  
deliberazione n. 65 del 23.10.1991, si comunica che il Go-  
verno ha rilevato che: 1) l'articolo 18, secondo comma,  
prevedendo per i dipendenti regionali impegnati in servizi  
di assistenza tecnica e divulgazione che comportano la pre-  
senza in campagna in orari disagiati, particolari incentivi  
da concordarsi con le organizzazioni sindacali in sede di  
contrattazione decentrata, contrasta con la legge - quadro

CONSIGLIO REGIONALE  
PUGLIA

29 NOV 1991

5672



# Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(Segue n. 15542/22402 Gab. del 29.11.1991).

- 2 -

del pubblico impiego numero 93/83 che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di concedere trattamenti integrativi non previsti dagli accordi di comparto; 2) l'articolo 21, introducendo nell'ordinamento regionale i profili professionali di assistente tecnico direttivo e di assistente tecnico, non previsti dagli accordi di categoria come correttamente recepiti dalla Regione con le leggi 26/1984, 13/1987 e 22/1990, travalica la competenza della Regione e si pone in contrasto con l'articolo 3 della legge quadro citata che ne demanda la disciplina agli accordi nazionali e inoltre, disponendo un sostanziale aumento di organico di 460 unità, non correlato nè a sopravvenute esigenze organizzative nè al numero dei divulgatori agricoli fissato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in attuazione del regolamento CEE numero 270/79, si pone in contrasto con il principio costituzionale di buona amministrazione; 3) l'articolo 22 disponendo l'inserimento in ruolo, anche in soprannumero, di tecnici agricoli si pone in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge ad un nuovo esame del Consiglio Regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

( TORIELLO )

Fa/  
K